

RAPPORTO

della Commissione speciale in materia tributaria
sul messaggio 3 dicembre 1976 concernente la modifica della legge
sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

(del 31 gennaio 1977)

1. Gli attuali tassi delle imposte di circolazione nel Cantone Ticino risalgono al 1935. Essi appaiono oggi superati, sia dall'evoluzione che ha avuto il settore, sia dal deprezzamento monetario.

Nel 1935 circolavano nel Canton Ticino 3511 autoveicoli e 1375 motocicli e motorette ; a fine 1975 si avevano 99.949 autoveicoli, 5753 motociclette di cui 1744 motorette e 21.766 ciclomotori (cfr. Annuario statistico del Canton Ticino, pag. 315).

L'enorme aumento del traffico stradale, accentuato dai veicoli in transito provenienti da altri Cantoni e dall'estero, ha creato per l'Amministrazione problemi e oneri finanziari che nel 1935 non erano nemmeno lontanamente pensabili e che sono solo in piccola parte compensati dall'incremento del gettito delle tasse e imposte di circolazione. Basti considerare che nel Cantone Ticino nel periodo 1959/1975 sono stati spesi per le sole strade nazionali Fr. 1.444.660.000,—; d'altra parte il Cantone ha nel 1976, a dipendenza della circolazione e la costruzione e manutenzione delle strade un onere di circa Fr. 70.000.000,—.

2. Parecchi Cantoni hanno recentemente adeguato le imposte di circolazione alla nuova situazione (Appenzello int., Appenzello est., Grigioni, Obwalden, San Gallo, Svitto, Uri, Zurigo, Basilea-Campagna, Basilea-Città, Glarona, Neuchâtel, Zugo e Nidwalden) ; in altri Cantoni è in corso una revisione (Berna e Vaud).

Il Ticino è venuto così comunque a situarsi oggi sensibilmente sotto la media svizzera. Un adeguamento appare quindi giustificato, tanto più considerata la svalutazione della moneta che da un indice di 100 nel 1939 ha raggiunto nell'agosto 1976 375 punti, cioè si è più che triplicato.

3. Il messaggio propone le seguenti modifiche, paragonate per maggior chiarezza alla situazione attuale :

a) per i velocipedi, oltre l'importo del premio di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile (targa compresa)	Attuale Fr.	Nuovo Fr.
	5,—	10,—
b) per i carri a mano muniti di motore, oltre l'importo del premio dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile (targa compresa)	5,—	10,—
c) per i ciclomotori, oltre l'importo del premio dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile	10,—	15,—

d) per le motoleggere sino a 0,25 CV di potenza	15,—	36,—
e) per i motocicli sino a 0,63 CV di potenza	33,—	48,—
f) per i motocicli sino a 0,76 CV di potenza	44,—	60,—
g) per i motocicli sino a 1,01 CV di potenza	55,—	72,—
h) per i motocicli sino a 3,50 CV di potenza	82,50	96,—
i) per i motocicli di potenza superiore ai 3,50 CV	110,—	132,—
l) un supplemento del 50 % sulle previste imposte di circolazione per le motoleggere e i motocicli, i tricicli fino a 400 kg, peso a vuoto, muniti di carrozzino o rimorchio		
m) per autoveicoli fino alla poteza di 5,5 CV e tricicli oltre i 400 kg, peso a vuoto ; per ogni cavallo in più viene riscossa un'imposta di	160,—	180,—
§ gli autoveicoli azionati a gas di legna, carbone di legna, carburo e altri surrogati di carburante liquido sono soggetti all'imposta prevista dalla lettera m)	20,—	25,—
n) per ogni posto (conducente compreso) per gli autoveicoli a più di 9 (prec. più di 10) posti	5,—	5,—
o) per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile posteriore delle motociclette	5,—	5,—
p) per i rimorchi degli autoveicoli secondo una scala in base al peso	da 50,—	da 60,—
	a 500,—	a 720,—
per rimorchi abitabili (roulotte)	nuovo	120,—
q) per il rilascio di licenze collettive con targhe professionali per autoveicoli	400,—	600,—
per il rilascio di licenze collettive con targhe professionali per autoveicoli ad uso limitato	300,—	360,—
r) per il rilascio di licenze collettive con targhe professionali per motoveicoli con o senza carrozzino, motoleggere comprese	100,—	180,—
s) per le trattrici agricole e macchine semoventi	50,—	120,—
t) per i rimorchi degli autoveicoli in circolazione con targhe professionali e licenza collettiva	100,—	120,—
u) per semoventi leggeri, pesanti e speciali	60,—	120,—
v) per carri e rimorchi di lavoro e rimorchi speciali	40,—	60,—

4.1. L'adeguamento dei singoli tassi non viene proposto nel messaggio in misura proporzionale. Il diverso aumento da categoria a categoria appare tuttavia giustificato. In taluni casi, segnatamente per i ciclo-motori, le motoleggere e i motocicli l'importo finora dovuto era infatti più basso in rapporto alle altre categorie. Inoltre si trattava in parte di importi talmente esigui che, considerato il deprezzamento del po-

tere d'acquisto della moneta, toglievano all'imposizione qualsiasi contenuto prativo e non tenevano conto degli accresciuti oneri a carico dello Stato.

4.2. L'adeguamento dell'imposta di circolazione per gli autoveicoli con un tasso che parte da Fr. 180,— per potenze inferiori a 5,5 CV e che aumenta di Fr. 25,— per ogni CV, non ha sollevato obiezioni. L'imposizione che ne deriva viene a situarsi d'altronde su valori vicini alla media svizzera.

4.3. Ha invece formato oggetto di critica da parte dell'organizzazione di categoria il ritocco dell'aggravio per motorette e motocicli.

In un esposto presentato al Consiglio di Stato si mette in rilievo che di fronte ad un aumento medio del 18 % si avrebbero nei casi citati tassi d'incremento dal 17 % al 60 % e persino dell'80 % per le licenze collettive con targhe professionali.

La Commissione ha esaminato queste obiezioni che non ha tuttavia ritenuto di poter accogliere, sia per le considerazioni sopra esposte (cfr. 4.1), sia per un raffronto con quei Cantoni che hanno recentemente adeguato le tasse di circolazione.

Il Cantone di Vaud ad esempio parte da Fr. 36,— per le motoleggere e da Fr. 60,— per motocicli da 0,26 a 0,50 CV per poi raggiungere un importo di Fr. 108,—.

Il Canton Grigioni calcola Fr. 33,— per ogni CV o frazione dello stesso ; per i ciclomotori la tariffa è di Fr. 13,20.

Il Canton San Gallo calcola Fr. 52,— fino a un CV e aumenta gradatamente fino a Fr. 131,— per 4,25 CV ; per ogni 0,5 CV in più si ha un supplemento di Fr. 14,— ; le motoleggere pagano Fr. 24,—.

Il Cantone Nidwalden calcola Fr. 36,— per le motoleggere, Fr. 60,— per i motocicli fino a ca. 0,60 CV, Fr. 96,— fino a ca. 1,25 CV e franchi 120,— per cilindrato superiori.

Il Cantone Zurigo chiede Fr. 22,50 per le motoleggere e Fr. 50,— per le motociclette fino a 1,5 CV ; il supplemento per ogni 0,5 CV in più è di Fr. 12,50.

Oltre i Cantoni citati si hanno imposizioni a tassi analoghi nei Cantoni Lucerna, Uri, Svitto, Obwalden, Glarona, Soletta, Basilea-Campagna, Appenzello esterno e Appenzello interno ; Neuchâtel distingue invece semplicemente tra motoleggere ad un tasso di Fr. 48,— e motocicli a Fr. 96,—.

I Cantoni con un'imposizione inferiore si basano d'altra parte su testi legislativi che risalgono già a diversi anni e che non possono pertanto servire come parametro. La media svizzera sembra situarsi per le motoleggere su Fr. 37,— mentre la riforma proposta prevede un tasso di Fr. 36,— per la stessa categoria (art. 1 lett. D).

Nelle altre categorie, soprattutto per le grosse cilindrato, la nuova tariffa si situa lievemente sopra la media svizzera. Occorre tuttavia considerare che i precedenti tassi valevoli per questi tipi di motocicli non apparivano proporzionati se raffrontati all'imposizione dei corrispondenti numeri di CV per autovetture di piccola cilindrato.

A parte queste considerazioni, i tassi previsti sembrano adeguati an-

che in rapporto al costo ed alle spese di gestione di questi veicoli e agli oneri dell'ente pubblico a dipendenza del loro inserimento nel traffico.

4.4. La Commissione si è infine soffermata sull'aumento da Fr. 400,— a Fr. 600,— per le licenze collettive con targhe professionali per auto-veicoli. L'Unione di categoria ha chiesto che l'incremento del tasso fosse contenuto nel 25 %. Si è tuttavia ritenuto che, trattandosi di licenze a titolo professionale, legate a prestazioni il cui costo ha regolarmente seguito il rincaro, un aumento del 50 % di fronte ad un deprezzamento della moneta del 300 % non fosse sproporzionato.

5. All'art. 2 del messaggio la competenza del Consiglio di Stato a fissare per regolamento le tasse per l'emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per i collaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione dell'Ufficio cantonale della circolazione, era limitata a Fr. 100,—.

Il Consiglio di Stato ha proposto con lettera 18.1.1977 l'abolizione di tale limite, ritenuto che una tassa, a differenza di una imposta, deve comunque corrispondere agli oneri che l'ente pubblico si assume a dipendenza di una determinata prestazione. Con ciò si ha, da un lato la possibilità di riversare sul richiedente il costo e dall'altro il limite di non poter chiedere di più di tale costo.

La Commissione ritiene per questi motivi di poter aderire allo stralcio della frase « ritenuto un importo massimo di Fr. 100,— ».

Si propone pertanto di aderire al messaggio con la modifica di cui al punto 5.

Per la Commissione speciale :

C. Sganzi, relatore

Ballinari — Bottani G. — Camponovo — Cavadini A. — Cereda — Chiesa — Felder, con riserva — Laffranchi — Martinelli — Mombelli — Nessi — Olgiati — Pessi — Staffieri, con riserva — Wyler